



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Ferrovie e diritti dei viaggiatori in treno: come funziona l'Authority dei trasporti

Autore: Redazione | 02/06/2014



Guida al decreto legislativo che definisce le sanzioni e l'organismo di controllo sui viaggi in treno.

Con cinque anni di ritardo e una lunga serie di rinvii, anche l'Italia ha recepito il regolamento della Comunità europea sulla tutela dei diritti dei viaggiatori in treno **[1]**.

Dal 21 maggio nasce, così, un arbitro indipendente: l'**Authority dei trasporti** ("Autorità di regolazione dei Trasporti"). In questo modo, se un treno **fa ritardo** o viene **cancellato** senza adeguata informazione, se l'utente viene rimborsato solo dopo numerosi solleciti, se non si può portare a bordo la **bicicletta**, se la banchina o il convoglio non sono accessibili ai **disabili**, l'impresa ferroviaria verrà multata.

Di quali salvaguardie in più dispone ora chi usa il treno?

Innanzitutto vengono previste **multe** assai salate in caso di mancato rispetto, da parte della compagnia ferroviaria, dei diritti dei viaggiatori. Si va dai 50mila ai 150mila euro per l'impresa che non garantisce la **copertura assicurativa**, dai 2mila ai 10mila euro per chi non presta **assistenza** ai viaggiatori in caso di **interruzione del viaggio**, dai mille ai 5mila euro per chi applica un **sovrapprezzo** alla vendita del biglietto a bordo se non è possibile acquistarlo a terra, dai 2mila ai 10mila euro per chi non adegua l'accesso ai **disabili** di stazioni e treni.

Trascorsi 30 giorni dal reclamo all'azienda, l'utente ha la possibilità di rivolgersi all'Autorità dei Trasporti, la quale dovrà, però, attrezzarsi a gestire questa nuova competenza a organico invariato e in via di completamento.

L'Authority, che emanerà entro 60 giorni i provvedimenti attuativi sulle modalità tecniche di presentazione dei reclami e sui procedimenti per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni, previa consultazione di tutti gli attori, associazioni dei consumatori comprese, sarà presumibilmente un interlocutore di seconda istanza, da attivare qualora il consumatore non giudichi adeguata la risposta o il rimborso

dall'impresa ferroviaria.

Che fine faranno le eventuali **multe** pagate dagli operatori? Il decreto prevede che confluiscano in un **fondo** che finanzierà progetti a vantaggio dei viaggiatori ferroviari, suddiviso tra le diverse Regioni.

Note

[1] Regolamento UE n. 1371/2007 attuato dal d.lgs. n. 70/14, approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri il 17 aprile (e in Gazzetta ufficiale il 6 maggio). *Autore immagine: 123rf com*